

INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Premessa

Gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi dell'art. 94 bis, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 156/2019, sono:

1. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20g e 0,25g);
2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);
3. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

Per tale tipologia di interventi, il comma 3 del medesimo articolo 94 bis, prevede l'obbligo di acquisire prima dell'inizio dei lavori sia il titolo abilitativo all'intervento edilizio sia la preventiva autorizzazione sismica ai sensi del c. 1 dell'art. 94 dello stesso D.P.R. 380/2001, fatto salvo quanto previsto – in tema di silenzio assenso – dal successivo c. 2 bis del medesimo articolo.

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 "Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93", previsto dal c. 2 dell'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001, ha fornito, in termini di carattere generale, una definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità.

Nel successivo paragrafo vengono definiti gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità nel territorio regionale.

Elenco degli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità

La macrocategoria degli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, in termini di carattere generale, comprende, come indicato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020, quelle categorie di interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Per questo motivo, peraltro, i progetti delle predette opere devono essere sottoposti ad accurati controlli.

1. Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione a_g compresi fra 0,20 g e 0,25 g).

In questa categoria sono compresi gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, realizzati nel territorio di amministrazioni comunali con valori di accelerazione massima su suolo rigido a_g (l'accelerazione massima da considerare ai fini dell'applicazione delle disposizioni tecnico-amministrative di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, è il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al capitolo 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni) superiori a 0,20g, in conseguenza della particolare complessità insita in un progetto di miglioramento ovvero di adeguamento di una costruzione esistente per ottemperare ai casi previsti dalle norme tecniche. In questi casi infatti la progettazione dell'intervento non può prescindere da una approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali, da una precisa diagnosi delle eventuali criticità, da un'accurata conoscenza della modellazione di calcolo nonché dei materiali e delle moderne tecnologie di consolidamento.

In Regione Lombardia attualmente questa categoria non trova applicazione in quanto il territorio non prevede località in zona 1 né contempla per le località in zona 2 valori di accelerazione a_g maggiori di 0,20g, come definito con la d.g.r. 11 luglio 2014, n. 2129 "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3. Comma 8, lett. D)".

2 - Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

In questa categoria sono comprese le nuove costruzioni, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, escluso quelle in classe d'uso 1, che si caratterizzano per la particolare complessità della concezione strutturale dovuta alla presenza di soluzioni atipiche, riconducibili ai seguenti aspetti:

- a) geometrie non usuali, non interpretabili con i classici schemi reticolari o a telaio, come nel caso di superfici curve a sviluppo bi o tridimensionale;
- b) la imprescindibile necessità di svolgere le analisi strutturali in ambito non lineare per materiale o geometria;
- c) la necessità di analisi dinamiche complesse, come nel caso di speciali sistemi di smorzamento, sistemi a controllo attivo (TMD o altro sistema non normato) o di vibrazioni autoeccitate da fluidi in movimento (vento, moto ondoso, correnti di fiume, ecc.) non inquadrabili nelle verifiche analitiche previste dalle NTC 2018;
- d) soluzioni strutturali speciali concepite per il contenimento di grandi masse di terreno o di materiali industriali pericolosi (tossici, inquinanti, corrosivi o suscettibili di combustione od esplosione);

3 - Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

In questa categoria sono compresi, come già indicato con Circolare regionale 28 gennaio 2020 - n. 1, "Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell'entrata in vigore della legge 156/2019, della l.r. 21/2019 e della d.g.r. XI/2584/2019", tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico eseguiti sulle costruzioni

esistenti, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, relativi a tipologie di opere individuati dal decreto regionale d.d.u.o. n. 7237 del 22 maggio 2019 “Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 – Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003”.